

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3623 del 30/06/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'OSPEDALE DI PAVULLO localizzato nel Comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), via SUORE DI S. GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO n. 5, richiesta dall'AZIENDA USL DI MODENA per l'attività ospedaliera, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 1622/2025 Prat. Sinadoc n. 34656/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3795 del 30/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trenta GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'OSPEDALE DI PAVULLO localizzato nel Comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (MO), via SUORE DI S. GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO n. 5, richiesta dall'AZIENDA USL DI MODENA per l'attività ospedaliera, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 1622/2025

Prat. Sinadoc n. 34656/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATE le autorizzazioni vigenti per lo stabilimento in oggetto:

- AUA adottata da Arpae Modena con determinazione n. 2974 del 26/06/2020, comprensiva degli allegati ACQUA e RUMORE;
- adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere generale come da lettera della Provincia di Modena prot. n. 83901 del 06/09/2012 a favore della ditta SIRAM SPA;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni del Frignano in data 29/10/2025 (protocollo SUAP n. 15805) e acquisita da ARPAE con prot. n. 193503 del 31/10/2025 dall'**AZIENDA USL DI MODENA** (P.IVA. 02241850367), con sede legale in via S. Giovanni del Cantone n. 23 a Modena, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di ospedaliera svolta presso l'**OSPEDALE DI PAVULLO** ubicato in via **SUORE DI S. GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO n. 5** Comune di **PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica)

VISTO che la documentazione allegata all'istanza di AUA contiene la comunicazione della ditta SIRAM in merito alla cessione della gestione degli impianti termici dell'ospedale di Pavullo nel Frignano all'Azienda Usi di Modena che comunica l'intenzione di prendere in gestione tali impianti termici.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera dell'Assemblea Consortile n.9 del 24 luglio 2006 - approvazione del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 205266 del 19/11/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 223816 del 16/12/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 225694 dl 18/12/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, AUSL, Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- in corso di istruttoria è stata richiesta la documentazione integrativa, con protocollo Arpae n. 12348 del 22/01/2026, tramite SUAP,
- con prot Arpae n. 36172 del 25/02/2026 è stata concessa proroga alla presentazione delle integrazioni,

richiesta dalla ditta (prot. Arpae n.28469 del 13/02/2026);

- le integrazioni sono state acquisite agli atti di Arpae, tramite Suap, con protocollo n. 64339 del 09/04/2026;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 82421 del 06/05/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Pavullo, protocollo n. 11933 del 22/01/2026;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Pavullo HERAcquaModena SRL, protocollo n. 2972 del 23/04/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 74705 del 23/04/2026;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla determinazione DET-AMB-2020-2974 del 26/06/2020, emessa da ARPAE Modena per l'**OSPEDALE DI PAVULLO** ubicato in **via SUORE DI S. GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO n. 5**, in Comune di **PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)**, a favore del legale rappresentante pro tempore della ditta **AZIENDA USL DI MODENA** (P.IVA. 02241850367), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Pavullo nel Frignano

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Pavullo nel Frignano

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Comuni del Frignano (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda gli scarichi idrici e/o il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
6. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
7. di DARE ATTO inoltre che:
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge

06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

10. di RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 34656/2025

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **AZIENDA USL DI MODENA**, presso l'**OSPEDALE DI PAVULLO** sito in via **SUORE DI S. GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO n. 5 a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)**, svolge l'attività ospedaliera.

La ditta ha presentato domanda di modifica dell'AUA richiedendo la legittimazione di altri scarichi oltre ciò che è già autorizzato dall'AUA esistente.

La struttura è attualmente autorizzata allo scarico generato dall'attività di laboratorio di analisi cliniche a servizio dell'ospedale ed in aggiunta a tale scarico, tramite la presente istanza, è stata comunicata l'esistenza di altri scarichi provenienti dai lavaggi e sterilizzazione di attrezzature mediche e piccoli quantitativi di reflui contenenti ipoclorito di sodio o acido cloridrico provenienti dalle attività di ambulatorio.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

La configurazione degli scarichi autorizzata è la seguente:

- le acque reflue industriali derivanti dall'attività di laboratorio di analisi cliniche a servizio dell'ospedale sono convogliate prima in una vasca di accumulo e poi al depuratore per confluire mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura.

Lo scarico è autorizzato per un volume massimo di 900 mc/anno.

L'impianto di trattamento è costituito dalle seguenti apparecchiature:

- n. 2 serbatoi di accumulo ed omogeneizzazione di cui uno in servizio e l'altro in stand by al fine di poter sopperire ad eventuali necessità di manutenzione od attività straordinarie;
- pompa di rilancio al sistema di trattamento;
- impianto completo per trattamento biologico a fanghi attivi e sistema MBR a membrane immerse completo di sistema di ossidazione con insufflaggio di aria e diffusori;
- telaio di supporto a membrane immerse;
- membrane immerse;
- sistema di lavaggio delle membrane automatico;
- sistema manuale Clean In Place (CIP) a cura del personale specializzato di manutenzione;
- pompa di estrazione acqua trattata nello stadio biologico;
- serbatoio di ripresa;
- pompa di rilancio ai sistemi di filtrazione;
- catena di filtrazione con minerali selezionati per la rimozione delle sostanze organiche e tensioattivi;
- sistema di lavaggio filtri automatico programmabile;
- quadro elettrico con PLC e programma a bordo dotato di allarmi remotabili e gestione automatica dei livelli dei serbatoi;
- linee di by pass per operazioni di manutenzione varia senza interruzione del processo di trattamento;
- sistema disinfettante con acido peracetico filtri e uscita acqua reflua al pozzetto di ispezione.

Rispetto alla configurazione autorizzata è stato comunicato lo scarico di acque reflue generate dai lavaggi e sterilizzazione di attrezzature mediche prodotte presso un locale della struttura ospedaliera denominato 03L3115; tali acque vengono convogliate unitamente alle acque reflue generate dai servizi igienici ed alle acque meteoriche del piazzale esterno in un unico sistema fognario di acque miste, privo di trattamento depurativo, che si collega allo scarico trattato proveniente dal depuratore a MBR e ad altri scarichi di tipo misto il cui recapito finale è la pubblica fognatura. Negli elaborati allegati all'istanza non viene specificato il punto di allaccio alla pubblica fognatura. Lo scarico generato dai lavaggi viene stimato pari a 1000 mc/anno.

- Le acque reflue provenienti dai servizi igienici e dalle attività di ambulatorio sono classificate come acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 1053/03 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena; tali acque devono essere preventivamente trattate in fossa biologica prima di essere convogliate alla pubblica fognatura.
- Le acque reflue derivanti dall'attività di laboratorio di analisi cliniche e dai lavaggi e sterilizzazione di attrezzature mediche ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 1053/03 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena sono classificate come acque reflue industriali. Si precisa che lo scarico delle acque derivate dai lavaggi e sterilizzazione di attrezzature mediche si mescola a scarichi di acque reflue domestiche ed acque meteoriche, generando uno scarico di tipo misto classificato complessivamente come scarico di acque reflue industriali; tale scarico prima del convogliamento alla pubblica fognatura deve essere opportunamente trattato da un impianto che assicuri il rispetto dei limiti della tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 2974 del 26/06/2020;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA, la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae il 16/12/2025 e le integrazioni pervenute il 09/04/2026;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Pavullo HERAcquaModena SRL, protocollo n. 2972 del 23/04/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 74705 del 23/04/2026;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività ospedaliera da cui origina lo scarico dell'**AZIENDA USL DI MODENA**, per l'**OSPEDALE DI PAVULLO** localizzato in **via SUORE DI S. GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO n. 5**, comune di **PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)**, è **autorizzato a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali** derivanti dall'attività di tipo ospedaliero, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. si prescrive che il limite di portata istantanea dello scarico di acque reflue industriali è pari a 1 L/sec. Allo stato attuale non esiste una gestione separata delle acque reflue scaricate; nelle more della realizzazione di nuove linee fognarie separate interne allo stabilimento si prescrive un limite di volume annuale dello scarico di acque reflue industriali pari a 14.400 mc; in seguito alla realizzazione delle opere prescritte il limite di volume annuale sarà pari a 1.900 mc.
2. Gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura devono rispettare continuativamente i

limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.

3. Gli scarichi provenienti dagli ospedali che recapitano in fognatura ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti da normativa devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione, fatto salvo il caso in cui il direttore sanitario dello stabilimento autocertifichi all'ente autorizzante la non infettività del refluo immesso in pubblica fognatura.
4. I limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non è consentito diluire con acque di raffreddamento di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo.
5. Si prescrive la realizzazione di fosse biologiche destinate al trattamento delle acque reflue domestiche provenienti dal sistema fognario dell'area nord ovest dell'ospedale al momento sprovvisto di sistemi di trattamento prima dello scarico in pubblica fognatura come illustrato negli elaborati tecnici allegati all'istanza. Le opere dovranno essere realizzate entro 6 mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo e dovrà essere data evidenza dell'avvenuta esecuzione dei lavori con comunicazione di documentazione fotografica ad HERAcquaModena s.r.l., indirizzo PEC: heracquamodena@pec.gruppohera.it.
6. Si prescrive la realizzazione di un sistema di trattamento che assicuri il rispetto dei limiti della tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali generate dai lavaggi e sterilizzazione di attrezzature mediche. Il sistema depurativo deve essere dotato di pozzetto di campionamento all'uscita degli effluenti e di contatore volumetrico/misuratore di portata. Le opere dovranno essere realizzate entro 6 mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo e dovrà essere data evidenza dell'avvenuta esecuzione dei lavori con comunicazione di documentazione fotografica ad HERAcqua Modena s.r.l., indirizzo PEC: heracquamodena@pec.gruppohera.it. Essendo presente allo stato attuale uno scarico di tipo misto nelle more della realizzazione di nuove linee fognarie interne allo stabilimento da dedicare alla gestione separata delle acque scaricate si prescrive l'esecuzione dei campionamenti in tempo secco in assenza di precipitazioni meteorologiche.
7. Il pozzetto di prelievo campioni deve essere posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali ed essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
8. Si prescrive la predisposizione di contatore volumetrico/misuratore di portata sullo scarico delle acque reflue industriali in uscita dal depuratore a MBR.
9. A cura del gestore della ditta si deve provvedere alla gestione degli impianti di depurazione in termini tali da consentire le migliori caratteristiche qualitative degli affluenti in fognatura in rapporto alla tipologia ed alla tecnologia degli impianti condotti ed essere garantita una pulizia periodica minima annuale. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia tramite auto-surgo deve essere conservata ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
10. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
11. L'esercizio nell'insediamento di attività diversa comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e/o conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente per l'eventuale modifica di quanto autorizzato.
12. È fatto obbligo presentare al Gestore del S.I.I. HERAcquaModena s.r.l. denuncia annuale degli scarichi

effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) come previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena.

13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena, al Comune di Pavullo nel Frignano e ad HERAcquaModena s.r.l. Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Documenti di riferimento:

- planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n. Prot. n. 64339 del 09-04-2026- *Ospedale_di_Pavullo_Planimetria_scarichi*)

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

L'AZIENDA USL DI MODENA, presso l'**OSPEDALE DI PAVULLO** sito in **via SUORE DI S. GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO n. 5 a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)**, svolge l'attività ospedaliera.

L'Azienda è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con la DET-AMB-2020-2974 del 26/06/2020 che comprende l'autorizzazione agli scarichi idrici a servizio del laboratorio di analisi e il rumore.

È inoltre presente un'autorizzazione di carattere generale per gli impianti termici di combustione a servizio del riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria intestata a SIRAM S.p.a. come gestore degli impianti.

La domanda è relativa ad una modifica sostanziale dell'AUA con la quale l'AZIENDA USL DI MODENA intende prendere in gestione diretta gli impianti di combustione presenti: n.4 caldaie alimentate a gas metano che hanno la possibilità di funzionare anche a gasolio per poter garantire la continuazione del servizio anche nel caso di interruzione dell'erogazione del gas. L'alimentazione a gasolio è quindi utilizzata solamente in caso di emergenza.

È presente un cogeneratore a gas metano di potenza termica pari a 260 kW.

L'azienda intende installare anche un nuovo punto emissivo E1 proveniente da una cappa di aspirazione posizionata sulle postazioni di lavaggio manuale dell'attrezzatura medica. Il lavaggio manuale dell'attrezzatura medica sarà un'attività saltuaria in quanto la maggior parte del lavaggio attrezzatura avviene attraverso lavatrici automatizzate a ciclo chiuso che non necessitano di aspirazioni.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione, precedentemente autorizzati alla ditta Siram Spa: G01, G02, G03, G04, G05
- la installazione del nuovo punto di emissione: E1

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a carattere generale come da lettera della Provincia di Modena prot. n. 83901 del 06/09/2012 a favore della ditta SIRAM SPA;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e la relativa documentazione a completamento pervenuta ad Arpae Modena il 16/12/2025, e le integrazioni pervenute ad Arpae il 09/04/2026;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 82421 del 06/05/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, nel quale è evidenziato che:

- Per G05 i limiti indicati sono quelli previsti dalla normativa di riferimento ovvero il punto [3] della Parte III dell'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per motori fissi di potenza inferiore a 1 MW;
- Per G01, G02, G03 e G04 si prescrivono i limiti previsti dal punto 4.34 della DGR 2236/09 per i medi impianti termici civili, nel caso in cui ogni singolo focolare risulti di potenza < 3MW, in quanto risultano più restrittivi di quelli previsti dalla normativa di riferimento per medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (ovvero dal punto [1.3] della Parte III dell'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) sia fino al 31/12/29 (NO₂=350 mg/Nmc) che dal 01/01/30 (NO₂=250 mg/Nmc).
- Per G01, G02, G03 e G04 si introduce inoltre il limite per il Monossido di Carbonio (CO) in quanto previsto dal punto 4.34 della DGR 2236/09 per i medi impianti termici civili, nel caso in cui ogni singolo focolare risulti di potenza < 3MW.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Cappa lavaggio	1.700	8	Saltuaria	-	-	-	-
G.01	Caldaia a gas metano PTN 1,139 MW	1.400	8	24	Polveri totali [#]	5*	-	Annuali
					Ossidi di Azoto (NO ₂) [#]	150		
					Ossidi di Zolfo (SO ₂) [#]	35*		
					Monossido di Carbonio (CO) [#]	100		
G.02	Caldaia a gas metano PTN 1,069 MW	1.300	8	24	Polveri totali [#]	5*	-	Annuali
					Ossidi di Azoto (NO ₂) [#]	150		
					Ossidi di Zolfo (SO ₂) [#]	35*		
					Monossido di Carbonio (CO) [#]	100		
G.03	Caldaia a gas metano PTN 1,069 MW	1.300	8	24	Polveri totali [#]	5*	-	Annuali
					Ossidi di Azoto (NO ₂) [#]	150		
					Ossidi di Zolfo (SO ₂) [#]	35*		
					Monossido di Carbonio (CO) [#]	100		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
G.04	Caldaia a gas metano PTN 1,069 MW	1.300	8	24	Polveri totali [#]	5*	-	Annuali
					Ossidi di Azoto (NO ₂) [#]	150		
					Ossidi di Zolfo (SO ₂) [#]	35*		
					Monossido di Carbonio (CO) [#]	100		
G.05	Cogeneratore a gas metano PTN 0,260 MW	300	8	24	Polveri totali ^{##}	5**	-	-
					Ossidi di Azoto (NO ₂) ^{##}	200**		
					Monossido di Carbonio (CO) ^{##}	650		

[#] valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

^{##} valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%

* il valore limite di emissione si considera rispettato se è utilizzato come combustibile metano/gas naturale o Gpl

** proposta aziendale

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

3. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

4. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. E1** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori

limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

8. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

9. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto

tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

10. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

11. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Documenti di riferimento: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n. 64339 del 09/04/2026 - Ospedale_di_Pavullo_Planimetria_emissioni)

Pratica Sinadoc 34656/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Pavullo nel Frignano**

PARTE DESCRITTIVA

L'AZIENDA USL DI MODENA, presso l'**OSPEDALE DI PAVULLO** sito in **via SUORE DI S. GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO n. 5 a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)**, svolge l'attività ospedaliera.

L'Azienda USL di Modena ha avviato il processo di adeguamento agli obblighi autorizzativi ambientali per le strutture sanitarie presenti sul territorio. La struttura ospedaliera di Pavullo nel Frignano è attualmente in possesso di AUA ed intende effettuare un aggiornamento relativamente alle emissioni in atmosfera i cui impianti per la climatizzazione e il trattamento dell'aria, a servizio della struttura sanitaria, sono oggetto della relazione di impatto acustico presentata.

Il Comune di Pavullo nel Frignano ha effettuato la classificazione acustica del territorio ed ha inserito in classe I (aree particolarmente protette), l'area in cui è ubicata la struttura sanitaria con valori di immissione assoluti pari a 50 dBA diurni e 40 dBA notturni.

Sono stati individuati 3 recettori sensibili, R1 insediamenti residenziali ubicati in Via Torricella 40 metri ad est dell'insediamento in esame inseriti in classe acustica III (aree di tipo misto con limiti di 60 dBA giorno e 50 dBA notte), R2 scuola primaria e centro diurno socio-riabilitativo ubicati a 15 metri in zona nord, rientranti anch'essi in classe acustica I, ed R3 abitazioni di Via Liguria a 60 metri sul lato sud in classe acustica II (aree prevalentemente residenziali con limiti di 55 dBA diurni e 45 dBA notturni). E' stata inoltre individuata una casa di riposo a sud/ovest dell'area in esame, rientrante in classe I ed in adiacenza ad R3.

Per l'interno delle abitazioni, nelle suddette zone, si applica il criterio differenziale che fissa i valori limite differenziali di immissione in 5 dBA per il periodo diurni e 3 dBA per il periodo notturno.

Le sorgenti sonore significative saranno rappresentate dagli impianti tecnologici adibiti alla refrigerazione per il raffrescamento ambienti della struttura sanitaria. Le citate unità di trattamento aria saranno due, identificate con le sigle GF1 e GF2, e posizionate in copertura all'edificio (GF1 sul corpo 03 e GF2 sul corpo 04). Il tempo di funzionamento sarà esclusivamente durante il periodo estivo, ad intervalli variabili a seconda delle condizioni climatiche.

Sono state effettuate misure fonometriche con gli impianti a pieno regime in prossimità dei recettori R1, R2, ed R3 e in copertura del corpo 03 sul lato est in direzione del recettore R1, in prossimità delle UTA a servizio del pronto soccorso. In considerazione del fatto che il clima acustico di zona risente del traffico veicolare presente su Viale Martiri adiacente alla zona in esame, per le verifiche relative al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali, è stato utilizzato il valore percentile L95 al fine di escludere le emissioni sonore derivanti dal traffico veicolare. I risultati ottenuti dimostrano il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni e notturni a tutti i recettori (in alcuni punti, il criterio differenziale non viene applicato in quanto i livelli di rumore misurati sono inferiori alla soglia di applicabilità).

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n.

n. 2974 del 26/06/2020;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Pavullo, protocollo n. 11933 del 22/01/2026;

SI RITIENE POSSIBILE AMMETTERE LA COMUNICAZIONE ai fini dell'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurare nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici rumorosi, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
2. qualsiasi modifica della configurazione, dei tempi di funzionamento (diurno-notturno) o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;
3. l'azienda dovrà garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e dei limiti di immissione differenziali all'interno degli ambienti abitativi anche a fronte di eventuali futuri recettori sensibili.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.